

**SCHEMA GENERALE PROCEDURA
Cyberbullismo - Legge 71/2017 art. 5**

FASE A – Ascolto, accoglienza e definizione del caso

AZIONI	TEMPI
1. Verifica e prima raccolta di informazioni (Dai compagni / da chi è coinvolto / dai colleghi / dal dirigente) <u>A solo scopo informativo e di conferma dell’episodio</u>	Entro 24/48h
2. Comunicazione al dirigente al coordinatore di classe In forma scritta	Entro 24/48h
3. Verifica se ci sono gli estremi di reato procedibile d’Ufficio oppure situazione di pregiudizio (breve confronto telefonico per avere conferme circa la necessità di procedere con una denuncia (Ufficio del Garante/riferimenti Nazionali sotto indicati)	Entro 24/48h
4. Condivisione con gli insegnanti della classe Consiglio di classe straordinario	Entro 24/48h



FASE B

**Situazioni di pregiudizio
(esclusi i reati procedibili d’ufficio)**



FASE C

REATI procedibili d’Ufficio

AZIONI	TEMPI
1. PRIME AZIONI URGENTI DI TUTELA a. colloquio e/o convocazione ragazzo/a b. informativa e convocazione dei genitori - ai sensi dell’Articolo 5 L.71/2017 nei casi di Cyberbullismo c. convocazione di un consiglio di classe urgente / straordinario d. informazioni alla classe per evitare la diffusione e. segnalazione alla Polizia Postale di eventuale materiale on line da rimuovere (ad esempio immagini o video on-line)	Entro 1/2 giorni Entro 3/4 giorni

AZIONI	TEMPI
1. DENUNCIA PRESSO AUTORITÀ GIUDIZIARIA a. per iscritto e senza ritardo b. presentata da chi “ha avuto la notizia di reato” (insegnante, collaboratore ATA, ...) insieme al Dirigente (preferibile), o solo da chi ha avuto la notizia di reato c. eventuale confronto telefonico per avere conferma circa la modalità di presentazione della denuncia (Ufficio del Garante/riferimenti Nazionali) ai soggetti sotto indicati	Entro 24/48 h

concordate con i Servizi Sociali territoriali	
5. INTERVENTI CON I GENITORI DI TUTTA LA CLASSE a. Incontri informativi con i genitori b. Laboratori e attività pratiche	Entro 2/3 mesi

NOTA

Da quando la denuncia viene depositata è il Pubblico Ministero che decide i passi successivi, comprese le informazioni da dare (anche ai genitori, che quindi non vanno preavvisati se non con espresso consenso dell'autorità che indaga) e le persone da sentire. Pertanto nessuno deve fare altre indagini o approfondimenti, né altro che possa "inquinare" le prove.

È opportuno parlare con la classe solo se l'argomento emerge dalla classe stessa e solo in forma generica. Senza accennare alla denuncia, ma spiegando cosa avviene in caso di denuncia – ovvero che il Pubblico Ministero fa le indagini e convoca le persone, dicendo anche alla Polizia se fare altri indagini, o al servizio sociale se deve fare qualche intervento di sostegno alla famiglia o direttamente al ragazzo/a.

Informazioni in caso di necessità di un parere legale

Riferimento Regionale: tel. 0432.555708 Mail: garantefvg@regione.fvg.it
(Garante Regionale dei diritti alla persona del Friuli Venezia Giulia)

Riferimento Nazionale: tel. 19696 - <http://consulenzaonline.azzurro.it/xchatty/chat.html>
(Telefono Azzurro – progetto Nazionale Generazioni Connesse)